



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 324

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 9 luglio 2010

INDICE**Commissioni permanenti**

5 ^a - Bilancio	Pag. 3
-------------------------------------	--------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-AP; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

BILANCIO (5^a)

Venerdì 9 luglio 2010

376^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

Massimo GARAVAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero e Sonia Viale e il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, avverte che si procederà all'esame dell'emendamento 40.1000 e dei relativi subemendamenti. Dichiara inammissibile il subemendamento 40.1000/1.

Sull'emendamento 40.1000 prende la parola il senatore GIARETTA (*PD*), il quale pone preliminarmente un problema di coerenza di tale proposta con il complesso della manovra. Giudica infatti assai grave l'emendamento tanto in ordine alla modalità di intervento dello Stato nell'economia quanto sul piano politico; si tratta di una ennesima proroga del condono nei confronti di operatori economici del settore agricolo che hanno violato la legge. Stigmatizza peraltro il contrasto tra il testo e le decisioni assunte in sede europea, tanto che dall'approvazione dell'emendamento scaturirebbe senz'altro la multa da parte della Commissione europea, essendosi già conclusa la procedura di infrazione. La proposta emendativa, sottolinea, determina altresì un immediato impatto sul bilancio senza che

la manovra agisca in maniera più incisiva nel comparto agricolo. Dopo aver richiamato le impegnative affermazioni del Ministro dell'agricoltura in materia, ritiene inevitabile – alla luce della proposta emendativa – che egli rassegni le dimissioni, come conseguenza della debolezza dell'attuale compagine governativa.

La senatrice CARLONI (*PD*) evidenzia il rilevante impatto simbolico dell'emendamento 40.1000. Nel ricordare le affermazioni del Presidente relatore circa l'inopportunità di adottare politiche dirette a favorire particolari aree del Paese, rimarca che le quote latte hanno rappresentato un esempio di cattivo uso del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a svantaggio del Meridione. Deplora infatti che siano state sottratte risorse dovute al Sud, mentre sarebbe stato necessario intervenire in maniera più significativa. Reputa perciò inaccettabile la proposta emendativa del Presidente relatore e ne sollecita il ritiro.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) segnala tre problemi connessi al 40.1000 di tipo tecnico, normativo e politico. Quanto al primo, manifesta perplessità sulla copertura, che la Ragioneria generale dello Stato ha del resto valutato in via estremamente prudentiale. In ordine al secondo aspetto, sottolinea a sua volta che il tema delle quote latte è stato già affrontato in sede comunitaria per cui non è possibile intervenire su decisioni già assunte a livello europeo. In terzo luogo, rammenta che il ministro Galan, audito alla Camera nel giugno del 2010, ha comunicato che la Commissione europea ha negato la possibilità di sospendere i versamenti rateali per consentire ai produttori di affrontare la crisi. Risulta perciò palese come la proposta emendativa si ponga in contrasto con i deliberati dell'Unione europea.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*), dopo aver evidenziato il carattere ormai annoso dell'argomento, lamenta che l'Italia non abbia saputo risolvere all'origine il tema del presunto sfioramento nella produzione del latte. Nell'ottica del federalismo, ritiene dunque opportuno adottare politiche territoriali, purché nell'ambito dell'unità nazionale. Pur riconoscendo l'importanza economica della zootecnica per le Regioni settentrionali, stigmatizza che il Governo non voglia tenere in considerazione anche le istanze di altre Regioni. Si sofferma quindi sulle conseguenze pecuniarie a danno dell'Italia derivanti dall'approvazione dell'emendamento del Presidente relatore, atteso che esso differisce il pagamento di oneri dovuti all'Unione europea. Fa presente quindi di aver presentato il subemendamento 40.1000/9, che consente agli agricoltori meridionali di regolarizzare la loro posizione pagando giuste somme, tanto più che si tratta di un settore portante dell'economia.

Il senatore MORANDO (*PD*) domanda anzitutto se il rinvio del pagamento riguardi l'intero anno 2010 oppure solo sei mesi, considerato che nel primo caso l'onere sarebbe assai ingente. Osserva poi che la relazione

tecnica al decreto-legge n. 5 del 2009, circa le quote latte, affermava che le somme esigibili dagli allevatori e non soggette a contenzioso ammontavano a 620 milioni di euro, su cui è intervenuta la reteizzazione. Calcolando un numero medio di rate, egli stima dunque in 22 milioni di euro il costo di ciascuna rata, costo che differisce totalmente dalle cifre, pari a 5 milioni di euro, ipotizzate nell'emendamento. Anche nell'ipotesi che la proposta emendativa si riferisca solo a sei mesi e che dunque l'onere sia dimezzato, si ravvisa una evidente inattendibilità degli oneri prospettati. Ribadisce a sua volta che il mancato pagamento delle rate determinerà una multa a carico dello Stato italiano. Deplora altresì che la copertura della proposta gravi sul Fondo di riserva per le spese non previste, che attualmente dispone di circa 19,6 milioni di euro. Nel ritenere improprio il suo utilizzo sul piano tecnico, segnala inoltre che esso sarebbe totalmente insufficiente nel caso in cui la proroga riguardasse l'intero anno 2010; viceversa, se l'arco temporale fosse limitato a sei mesi, il Fondo risulterebbe comunque più che dimezzato esclusivamente allo scopo di avvantaggiare un numero circoscritto di imprese che non avrebbero diritto alcuno a tale intervento.

Il presidente relatore AZZOLLINI puntualizza che la proposta emendativa riguarda la rata in scadenza il 30 giugno, la quale è differita al 30 dicembre 2010. Osserva altresì che il riferimento alla copertura concerne gli interessi, stimati in una cifra non superiore a 5 milioni di euro.

Il senatore MORANDO (*PD*) rimarca che la disposizione non riguarda esclusivamente gli interessi e ribadisce che, ove fosse riferita all'interno 2010, risulterebbero mancanti 22 milioni di euro in termini di cassa.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) invita a osservare che, se la disposizione attiene alla rata di giugno, essa è posticipata al 30 dicembre e tale differimento risulta coperto sul piano degli interessi, calcolati in via prudenziale dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore FERRARA (*PdL*) invita il Presidente relatore a definire in maniera più chiara qual è la rata che si intende posticipare, atteso che l'emendamento fa riferimento al «pagamento degli importi previsti dai piani di rateizzazione», in modo da fugare ogni dubbio di copertura.

Il presidente relatore AZZOLLINI si riserva di svolgere un ulteriore approfondimento, di intesa con il Governo. Propone pertanto di accantonare nuovamente il 40.1000 e i relativi subemendamenti, al fine di riprenderne l'esame nel corso della presente seduta.

Conviene la Commissione.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 48.0.1000 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della seduta notturna di ieri, nonché dei relativi subemendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Dopo che il senatore LEGNINI (*PD*) ha chiesto alcune precisazioni circa la copertura, prende la parola il senatore LI GOTTI (*IdV*), il quale premette di condividere l'esigenza di ridurre l'enorme carico del contenzioso civile, incidendo sugli effetti della cosiddetta «legge Pinto» sull'eccessiva durata dei processi. Osserva quindi che il sistema introdotto dall'emendamento individua la figura dell'ausiliario, che avrebbe il compito di elaborare una proposta alla quale le parti possono o meno aderire. Ritiene tuttavia che tale proposta sia totalmente inapplicabile per la sua incongruenza rispetto alla struttura dei processi. In particolare, fa presente che il processo civile è costituito da una domanda introduttiva, da una fase istruttoria e poi dalla puntualizzazione delle conclusioni, nell'ambito della quale le parti fissano le loro richieste, su cui si pronuncia il giudice, e possono chiedere la discussione orale. Il comma 4 dell'emendamento dispone che l'ausiliario possa intervenire in diverse fasi, tanto in quelle in cui si fissa o è stata già fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, quanto in quella per la discussione orale. Al riguardo, mentre risulta ragionevole prevedere l'ausiliario quando le parti hanno già precisato le proprie richieste, ossia quando la materia è già definita, non è affatto possibile che l'ausiliario proponga una soluzione nei casi in cui le parti non hanno ancora formalizzato le loro richieste, in quanto non è chiaro l'ambito di intervento. Richiama pertanto il parere della Commissione giustizia, in cui si suggeriva che il giudice invitasse quanto meno le parti a precisare le conclusioni; la modifica non è stata tuttavia accolta nella riformulazione presentata dal Governo. Il testo equipara quindi non correttamente ipotesi diverse, includendo anche quelle in cui non è stato definito il *petitum*. Sottolinea altresì l'irragionevolezza dei commi successivi laddove prevedono che, se la decisione del giudice è conforme alla proposta dell'ausiliario che non sia stata accolta da una delle parti questa, persino se vittoriosa, è condannata comunque a pagare l'ausiliario; si stravolge pertanto il principio del pagamento delle spese a carico del soccombente. Si sofferma quindi sul comma 16, evidenziando inoltre che si modifica la disciplina dell'istituto della mediazione, introdotto già nel marzo 2010. L'emendamento dispone infatti che nel momento in cui una parte chiede l'istituto della mediazione si sospende automaticamente il processo, facendo venir meno le fondamenta stesse della fattispecie; si prevede altresì che la parte istante anticipi integralmente le spese della mediazione. Lamenta quindi che dall'emendamento derivino ulteriori ipotesi di sospensione del processo con evidente allungamento dei tempi in contrasto con l'obiettivo dichiarato. Dopo aver rimarcato l'opportunità di dare applicazione alle leggi già in vigore su tale materia, ipotizza che la modifica normativa sia finalizzata ad avvantaggiare determinati individui. In conclusione, stigmatizza che tali proposte siano state presentate in una sede diversa da quella di merito senza poter essere approfondite e ponderate.

La senatrice DELLA MONICA (PD) afferma che il Partito democratico non si oppone affatto ad una velocizzazione del processo civile né ad elaborare soluzioni diverse da quelle giurisdizionali, come dimostrano i diversi disegni di legge presentati dal suo Gruppo e da quello dell'Italia dei valori. Considerata la disponibilità delle opposizioni al confronto, reputa pertanto inaccettabile che nella manovra si inserisca una misura non meditata, per cui sollecita il ritiro dell'emendamento che potrebbe invece tradursi in un disegno di legge organico. Domanda dunque all'Esecutivo se intende ritornare sui suoi passi e rinviare alle sedi proprie la trattazione della materia. Dopo aver lamentato il non accoglimento integrale delle proposte contenute nel parere della Commissione giustizia, rileva che al presidente del tribunale è rimesso l'obbligo e l'onere di fornire un programma di smaltimento dei processi senza alcun criterio di priorità. In proposito, ritiene assai difficile l'individuazione delle priorità nel processo civile tanto che si determineranno forti disomogeneità, ledendo il principio di eguaglianza. Fa presente peraltro che l'ausiliario è un soggetto terzo, sconosciuto alla realtà giudiziaria, a cui si rimette la stesura della motivazione, violando diritti costituzionalmente garantiti in quanto nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Ricorda altresì che i magistrati sono reclutati attraverso concorsi pubblici ad eccezione di specifiche categorie comunque previste dalla Costituzione. Giudica parimenti inaccettabile che il magistrato possa motivare *per relationem* la proposta dell'ausiliario, in quanto quest'ultimo non fa parte dell'ordine giudiziario. Stigmatizza poi la rimessione obbligatoria all'arbitro, che limita fortemente la volontà delle parti. Con riferimento al pagamento delle spese dell'ausiliario, richiamata dal senatore Li Gotti, chiede chiarimenti in ordine al possibile risarcimento per le somme già corrisposte, nel momento in cui in appello vi sia una pronuncia diversa rispetto a quella di primo grado. Quanto alla sospensione automatica del processo senza la volontà concorde delle parti, manifesta a sua volta il dubbio che si voglia surrettiziamente favorire il Presidente del Consiglio nell'ambito dei processi in corso.

Il senatore D'AMBROSIO (PD) sostiene che i problemi della giustizia non possano essere affrontati mediante provvedimenti-tampone. Nel rilevare preliminarmente la necessità di un dibattito in Commissione giustizia, reputa essenziale analizzare in dettaglio le ragioni del ritardo nel processo civile e in quello penale. Al riguardo, ritiene che la durata dipenda anzitutto dalla preparazione e dal numero dei magistrati, per cui occorrerebbe intervenire preliminarmente sul *turn over*. Lamenta infatti la carenza di organico nonché il sistema dei trasferimenti, che spesso avviene senza tener conto della effettiva conclusione delle cause pendenti. Dopo aver rilevato criticamente l'introduzione della motivazione orale della sentenza, coglie l'occasione per rimarcare la necessità di una motivazione scritta, onde facilitare l'impugnazione. Considerate le numerose questioni di merito, rinnova quindi l'invito a ritirare la proposta emendativa.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*), riferendosi alla norma, contenuta nell'emendamento 48.0.1000 (testo 2), relativa al pagamento dell'indennità a favore dell'ausiliario, osserva che sarebbe, in questo modo, introdotta surrettiziamente una misura fiscale equiparabile ad una tassa. Infatti, poiché la giustizia è amministrata dallo Stato in regime di sostanziale monopolio, ogni contributo versato dal privato quale corrispettivo di tale prestazione, è riconducibile, a suo avviso, ad una vera e propria imposizione tributaria. Al di là, quindi, di quanto affermato dal Governo in diverse sedi, la manovra economica non si limita soltanto a prevedere minori spese, ma contiene non pochi interventi recanti maggiori entrate.

Il sottosegretario CALIENDO, nel replicare agli interventi svolti in riferimento all'emendamento 48.0.1000 (testo 2), ribadisce che le misure ivi contenute sono dirette a ridurre il contenzioso civile pendente, al fine di rilanciare la competitività.

Pur riconoscendo che tali interventi potrebbero più opportunamente essere contenuti all'interno di un provvedimento organico di riforma del processo civile, peraltro tra le priorità del programma di Governo, rivendica, in ogni caso, lo sforzo compiuto con tale emendamento che, anticipando quella riforma, consentirebbe di risolvere alcune delle più drammatiche situazioni che caratterizzano il settore della giustizia civile, soprattutto in considerazione del notevole carico di arretrato che grava sugli uffici giudiziari. In proposito, richiama alcuni dei contenuti dell'emendamento, in particolare le disposizioni che autorizzano la cosiddetta «motivazione breve», modello già sperimentato in molti paesi europei, dove è stata registrata una drastica riduzione del contenzioso.

Richiama anche le norme in materia di giudizio di appello, replicando in particolare alle obiezioni avanzate dalla senatrice Della Monica e dal senatore Ligotti. Rileva, in proposito, che il rinvio del processo d'appello per un periodo di sei mesi, al fine dell'espletamento del procedimento di mediazione, non costituisce un ulteriore allungamento dei tempi del giudizio di secondo grado. Si tratta, infatti, di uno strumento finalizzato a risolvere rapidamente le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, allo scopo di consentire la conclusione del procedimento in tempi notevolmente ridotti rispetto a quelli necessari per lo svolgimento del procedimento ordinario.

Quanto al rilievo critico, formulato dal senatore Rossi, circa l'aumento del carico fiscale per i cittadini, in riferimento ai contributi per l'ausiliario, osserva che tale spesa trova la sua copertura nell'incremento del contributo unificato per la Corte di cassazione.

Pur ribadendo l'eventuale approvazione di tale emendamento avrebbe introdotto nell'ordinamento istituti e procedimenti finalizzati ad assicurare snellezza e celerità al processo civile, prende atto degli orientamenti emersi nella discussione parlamentare e, conseguentemente, ritira l'emendamento 48.0.1000 (testo 2).

Pertanto, i subemendamenti riferiti all'emendamento 48.0.1000 (testo 2) decadono.

Il Presidente propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 11,05, riprende alle ore 11,40.

Il RELATORE propone di riprendere l'esame della proposta 40.1000.

Il RELATORE riformula l'emendamento 40.1000, introducendo un limite temporale, volto a definire più precisamente l'ambito di applicazione della sospensione del pagamento degli importi previsti dai piani di rateizzazione per le «quote latte»: la sospensione fino al 31 dicembre 2010 è limitata esclusivamente al pagamento degli importi con scadenza entro il 30 giugno 2010.

Si passa quindi alla illustrazione dei relativi subemendamenti che vengono riferiti all'emendamento 40.1000 nel testo 2 riformulato.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*), illustra la proposta 40.1000/2, osservando, in primo luogo, che la proposta è volta a favorire l'effettivo utilizzo delle misure di accesso al credito da parte dei produttori che hanno acquistato «quote latte» successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge n. 49 del 2003.

Lo scopo dell'emendamento è quello di trasferire i fondi, già previsti per il settore agricolo, all'ISMEA la quale, attraverso la propria organizzazione, possa trasferire a sua volta tali crediti a favore degli operatori agricoli del settore.

Illustra quindi il subemendamento 40.1000/9, finalizzato alla riapertura della ristrutturazione dei debiti dovuti all'INPS dalle imprese agrozootecniche. Tenendo conto della grave sofferenza in cui versa il settore, ricorda che i Ministri che si sono succeduti al Dicastero dell'agricoltura, a prescindere dalla maggioranza governativa *pro-tempore*, hanno cercato di introdurre delle rateizzazioni congrue per il pagamento dei contributi INPS scaduti. La proposta mira pertanto a chiarire le posizioni debitorie degli agricoltori, prevedendo modalità non vessatorie per il pagamento dei debiti, con la possibilità di opportune rateizzazioni dei pagamenti medesimi, che tenga conto delle possibilità finanziarie del comparto.

Conseguentemente, fino alla piena applicazione della rateizzazione, sono sospese le procedure esecutive a danno delle aziende agricole coinvolte, come pure le procedure restrittive per l'accesso a progetti e misure di incentivo.

Il senatore GIARETTA (*PD*), illustra la proposta 40.1000/6, lo illustra, soffermandosi, in primo luogo, sulla esigenza di favorire lo sviluppo

dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agro-alimentare.

Nel richiamare l'esigenza di attivare opportuni interventi a sostegno del settore agricolo, che versa in condizioni particolarmente gravi, ribadisce la sua profonda contrarietà all'emendamento 40.1000 del relatore. Osserva, in proposito, che la misura ivi contenuta è sostanzialmente volta a sanare le inadempienze compiute da un numero ben definito di produttori agricoli, che non hanno regolarmente pagato il corrispettivo delle «quote latte» prodotte in eccesso e che, grazie a questo emendamento, potranno ulteriormente beneficiare di una sospensione, che li pone al riparo dalle inevitabili sanzioni.

Tali misure possono, a suo avviso, incoraggiare comportamenti illegali da parte di alcune categorie di imprenditori, mortificando, nello stesso tempo, tutti coloro che, nel rispetto della legge, hanno provveduto, in tempo utile, ai relativi pagamenti.

Segnala, infine, che tale norma è suscettibile di determinare un notevole carico di contenzioso tra lo Stato e le Istituzioni comunitarie.

La senatrice MONGIELLO (PD), nell'illustrare il subemendamento 40.1000/7, osserva, in primo luogo, che la vicenda delle «quote latte» si inserisce all'interno di un contesto segnato da particolari criticità: l'intero settore agricolo versa, infatti, in una crisi senza precedenti, con effetti negativi non solo per la produzione, ma anche per i lavoratori del settore, in particolare alla luce della contrazione drammatica dell'occupazione che ha caratterizzato il settore negli ultimi anni.

Il subemendamento proposto è volto a prorogare al 31 agosto 2010 le agevolazioni contributive previste, proprio per fronteggiare la crisi occupazionale del settore. Rileva, infatti, che l'aumento dei contributi per i lavoratori, a carico degli imprenditori agricoli, appare eccessivamente oneroso, soprattutto perché non è accompagnato da adeguate misure di sostegno. Ciò rischia di favorire, a suo avviso, la chiusura di molte aziende e, in ogni caso, una significativa contrazione del personale occupato.

Proprio in considerazione della grave crisi del settore, auspica che il relatore e il rappresentante del Governo considerino adeguatamente il subemendamento proposto, proprio in considerazione delle finalità sociali da esso perseguite.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 40.1000 (Testo 2), osservando che alcune delle questioni sollevate, pur meritando un'attenta riflessione, necessitano non tanto di interventi eccezionali *ad hoc*, quanto piuttosto di riforme organiche. In proposito, richiama in particolare il subemendamento 40.1000/7, relativo alle agevolazioni contributive, e il subemendamento 40.1000/9, concernente i pagamenti INPS.

Il RAPPRESENTANTE del Governo si conforma al parere del relatore, esprimendo parere favorevole sulla proposta 4.1000 (testo 2) del relatore.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 40.1000/2, 40.1000/3, 40.1000/4, 40.1000/5, 40.1000/6, 40.1000/7 e 40.1000/9. Il subemendamento 40.1000/8 è ritirato.

La senatrice MONGIELLO (*PD*), nell'esprimere il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 40.1000 (testo 2), ricostruisce il percorso legislativo che dal 2003 ad oggi ha caratterizzato la vicenda delle «quote latte», ribadendo le sue profonde riserve sulla misura contenuta nella proposta, che, a suo avviso, ha semplicemente lo scopo di sanare la posizione irregolare di un numero ben delimitato di produttori agricoli, peraltro facilmente identificabili, i quali non hanno provveduto al pagamento degli importi previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge n. 49 del 2003.

Nel ricordare i due più importanti interventi del Parlamento in materia, il decreto-legge n. 49 del 2003 e, più recentemente, il decreto-legge n. 5 del 2009, rileva che più volte il legislatore italiano, soprattutto al fine di deflazionare il relativo contenzioso e di sostenere il settore lattiero-caseario, ha introdotto deroghe ai limiti fissati dalla normativa europea in materia, consentendo di sanare un numero significativo di irregolarità.

Con l'emendamento presentato dal relatore, si intendono sanare ulteriori irregolarità, compiute da un numero ben definito di soggetti gravemente inadempienti.

Ciò, a suo avviso, oltre a non risolvere le drammatiche criticità che caratterizzano il settore agricolo, mortifica quanti, pur in una congiuntura economica particolarmente difficile, rispettando la legge, sono stati puntuali nel pagamento degli importi.

Nel ribadire le proprie riserve su tale misura, denuncia gli effetti negativi che interventi di questo tipo possono produrre nei diversi settori economici, in quanto suscettibili di incoraggiare comportamenti illegali, alimentati dall'aspettativa di ottenere, in caso di violazione della legge, improprie quanto generose sanatorie.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*), nell'esprimere il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 40.1000 (Testo 2), dichiara di condividere i rilievi formulati dalla senatrice Mongello, ribadendo altresì le sue riserve circa la scarsa attenzione che il Governo ha riservato al settore agricolo, la cui crisi rischia di danneggiare notevolmente l'intera economia del paese, con danni irreversibili soprattutto per quanto concerne i livelli occupazionali.

Pur prendendo atto delle assicurazioni del relatore circa l'esigenza di affrontare in modo sistematico e in tempi rapidi le questioni connesse ai rapporti tra agricoltori e Stato, con particolare riferimento alle ristrutturazioni dei debiti, ritiene che non possa essere rinviato oltre misura un in-

tervento tanto atteso, idoneo anche a valorizzare le attività produttive soprattutto nel Mezzogiorno. In proposito, richiama il Governo al rispetto di un ordine del giorno che il Parlamento votò all'unanimità circa un anno fa, con il quale l'Esecutivo si impegnava a risolvere quanto prima alcune delle questioni da lei sollevate nel dibattito.

Il senatore LATRONICO (*PdL*), esprime la posizione favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 40.1000 (testo 2) atteso che, secondo quanto dichiarato dal Relatore e dal Governo, tale norma non costituisce una indiscriminata sanatoria per gli imprenditori agricoli inadempienti, limitandosi esclusivamente a sospendere, per alcuni mesi, il pagamento degli importi previsti dai piani di rateizzazione, in considerazione dell'ammontare delle rate in scadenza al 30 giugno.

Riconosce, in ogni caso, la necessità di intervenire nel settore agricolo, con misure di sostegno opportune ed adeguate, osservando che alcune delle questioni prospettate da senatori dell'opposizione richiedono interventi organici *ad hoc*.

Posto ai voti con il parere favorevole del Governo, è approvato l'emendamento 40.1000 (testo 2).

Il RELATORE riformula l'emendamento 41.1000. Propone un'ulteriore modifica del comma 1 dell'articolo 41, che limiti a tre anni il periodo nel quale applicare il regime fiscale più favorevole, in alternativa alla normativa tributaria italiana, per i dipendenti e collaboratori delle imprese, residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, che intraprendano in Italia nuove attività economiche.

Propone, inoltre, di specificare che la deroga ha ad oggetto esclusivamente la normativa tributaria statale, con esclusione, quindi, dei tributi locali.

Il senatore MORANDO (*PD*), pur riconoscendo al relatore lo sforzo compiuto per migliorare i contenuti dell'emendamento, ribadisce le sue critiche alla misura prevista nell'articolo 41. In proposito, osserva che tale norma può determinare effetti finanziari di particolare gravità, dal momento che introduce un regime differenziato fiscale irragionevole e ingiustificato, esclusivamente in ragione della nazionalità della impresa che opera in Italia.

Ciò, a suo avviso, appare in contraddizione con l'esigenza di individuare, soprattutto in sede internazionale, strategie fiscali e tributarie comuni per far fronte alla grave crisi finanziaria che investe l'Europa. Inoltre, tale intervento rischia, a suo avviso, di introdurre un ulteriore elemento di incertezza sugli investimenti in Italia e potrebbe paradossalmente determinare un effetto opposto a quello desiderato, dissuadendo gli imprenditori stranieri dallo svolgimento di attività di impresa in Italia.

Chiede, infine, al Presidente di procedere, in primo luogo, alla votazione dell'emendamento 41.1, interamente suppressivo dell'articolo 41.

Il PRESIDENTE accoglie la proposta del senatore Morando e pone in votazione l'emendamento 41.1.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto l'emendamento 41.1.

I subemendamenti 41.1000/1, 41.1000/3, 41.1000/4 e 41.1000/5 sono ritirati.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 40.1000/2.

Posto ai voti con il parere favorevole del Governo, è approvato l'emendamento 41.1000 (testo 2).

Il senatore PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) chiede al Presidente di poter procedere alla votazione degli emendamenti 9.316 e 9.320, precedentemente accantonati, i quali intervengono sulla complessa questione del precariato nella regione siciliana. Osserva, infatti, che l'emendamento 14.2000, presentato dal relatore in materia e approvato dalla Commissione, non sarebbe, a suo avviso, idoneo a risolvere la questione, mentre gli emendamenti sui quali chiede la votazione, se approvati, consentirebbero di risolvere, in modo chiaro e definitivo, la drammatica questione dei precari siciliani.

Il PRESIDENTE accoglie la proposta del senatore Pistorio.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 9.316 e 9.320.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

40.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"1. Al fine di far fronte alla grave crisi in cui, principalmente a seguito della negativa congiuntura internazionale, versa il settore lattiero caseario e favorire il ripristino della situazione economica sui livelli precedenti il 1° gennaio 2008, il pagamento degli importi con scadenza quote latte entro il 30 giugno 2010, previsti dai piani di rateizzazione di cui al Decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge 30 maggio 2003, n. 119, ed al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, è sospeso fino al 31 dicembre 2010.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

41.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: "collaboratori" aggiungere le seguenti: "per un periodo di tre anni" e dopo la parola: "tributaria" aggiungere la seguente: "statale".

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le attività economiche di cui al comma 1 non devono risultare già avviate in Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto legge e devono essere effettivamente svolte nel territorio dello Stato».

46.0.25 (testo 2)

GRILLO, CICOLANI, BALDINI, BORNACIN, BUTTI, CAMBER, GALLO, IZZO, MENARDI, MUSSO, ZANETTA

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis. (Disposizioni in materia di finanza di progetto).

1. "I commi 19 e 20 dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono sostituiti dai seguenti:

«19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione dei lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità anche non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Dopo le modifiche, il progetto è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97, e il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di una gara, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la pre-

lazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.

19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis, ovvero la costituzione di una società mista per l'esecuzione in qualsiasi forma di lavori pubblici.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale».

48.0.1000 (testo 2)/1

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, POLI BORTONE, GIARETTA, LATORRE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

48.0.1000 (testo 2)/2

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, POLI BORTONE, GIARETTA, LATORRE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

48.0.1000 (testo 2)/3

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, POLI BORTONE, GIARETTA, LATORRE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

48.0.1000 (testo 2)/4

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, POLI BORTONE, GIARETTA, LATORRE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

48.0.1000 (testo 2)/5

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, POLI BORTONE, GIARETTA, LATORRE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

48.0.1000 (testo 2)/6

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, POLI BORTONE, GIARETTA, LATORRE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

48.0.1000 (testo 2)/7

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, POLI BORTONE, GIARETTA, LATORRE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

48.0.1000 (testo 2)/8

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, POLI BORTONE, GIARETTA, LATORRE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

48.0.1000 (testo 2)/9

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, POLI BORTONE, GIARETTA, LATORRE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

48.0.1000 (testo 2)/10

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, POLI BORTONE, GIARETTA, LATORRE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

48.0.1000 (testo 2)/11

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, POLI BORTONE, GIARETTA, LATORRE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

48.0.1000 (testo 2)/12

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, POLI BORTONE, GIARETTA, LATORRE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

48.0.1000 (testo 2)/13

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, POLI BORTONE, GIARETTA, LATORRE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

48.0.1000 (testo 2)/14

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, POLI BORTONE, GIARETTA, LATORRE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

48.0.1000 (testo 2)/15

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, POLI BORTONE, GIARETTA, LATORRE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

48.0.1000 (testo 2)/16

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, POLI BORTONE, GIARETTA, LATORRE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

48.0.1000 (testo 2)/17

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, POLI BORTONE, GIARETTA, LATORRE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

52.9 (testo 2)

GRILLO

All'articolo 52, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Le disposizioni dell'articolo 15, commi 13, 14 e 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, si applicano anche per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1-ter. All'articolo 7, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole "non superiore al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 15 per cento".

1-quater. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è inserito il seguente comma: 2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria".

Conseguentemente

All'articolo 9, comma 28 aggiungere infine il seguente periodo: «Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009».

Conseguentemente

All'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

La lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) all'art. 36, comma 6, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Per le obbligazioni contratte dalla SGR per conto di ciascun fondo, o di ciascun comparto di uno stesso fondo, risponde esclusivamente il patrimonio dello stesso fondo o comparto."

La lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"c) all'articolo 37, al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

Nella lettera b-bis), dopo le parole: "all'esperienza professionale degli investitori;" sono inserite le seguenti: "a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3.";

Dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: "e-bis) i criteri per individuare i fondi comuni di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera j), con riferimento alla pluralità, diretta o indiretta, di investitori, alle finalità di investimento del fondo e all'autonomia della gestione rispetto ai partecipanti".

Al comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"d) all'art. 57 sono apportate le seguenti modifiche:

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Se è disposta la liquidazione coatta di una società di gestione del risparmio, i commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 2 e 3, 92, 93 e 94 del T.U. bancario, nonché i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione; dalla data dell'emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo";

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6-bis Qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio e salvo che i partecipanti al fondo non provvedano ad offrire idonea garanzia, dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata in camera di consiglio.

In tale ipotesi, la Banca d'Italia nomina uno o più liquidatori che provvedono secondo quanto disposto dal comma 3-bis. Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Si applica ai liquidatori, in quanto compatibile, l'art. 84, ad eccezione di commi 2 e 5, del T.U. bancario. Se la SGR che gestisce il fondo è successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso".

377^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero e Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il Presidente AZZOLLINI (*PdL*) avverte che si riprenderà dall'esame dell'emendamento 48.0.2000.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore LEGNINI (*PD*), la Commissione approva l'emendamento 48.0.2000.

Il senatore BALDASSARRI (*PdL*) chiede chiarimenti sugli esiti degli emendamenti 8.26, 38.14 e 41.7.

Il relatore, presidente AZZOLLINI fornisce chiarimenti in ordine ai predetti emendamenti, e in particolare all'emendamento 41.7 votato e respinto prima dell'approvazione dell'emendamento 4.1000 del Relatore, che ha disciplinato la materia.

Esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 1, precedentemente accantonati.

Il senatore BALDASSARRI (*PdL*) esprime un giudizio fortemente critico sugli interventi apportati alla normativa fiscale e tributaria dall'articolo 41.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.2, il senatore MORANDO (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.3, svolgendo talune considerazioni sulle modalità di rispar-

mio di spesa che esso prospetta. Con l'emendamento da ultimo ricordato si intende infatti intervenire sulla spesa corrente nel suo complesso e su base pluriennale, attraverso una riduzione delle spese per ciascuna missione. Esprime poi un giudizio fortemente critico sulla politica di contrasto all'evasione fiscale portata avanti dall'attuale Esecutivo, nella parte in cui le risorse recuperate non risultano, nonostante quanto promesso in sede elettorale, destinate ai contribuenti reali.

La Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.9.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.10, sottolineando come appaia necessario, salvo che non si voglia oltremodo penalizzare il Mezzogiorno d'Italia, prevedere l'esclusione delle autorizzazioni di spesa relative alle regioni di cui all'Obiettivo convergenza.

La Commissione, quindi, in esito a distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 1.10, 1.15 e 1.17.

Il relatore, presidente AZZOLLINI, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 precedentemente accantonati, ad eccezione dell'emendamento 2.28.

Il GOVERNO concorda.

Con distinte e successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.5, 2.10 testo 2, 2.14, 2.22 e 2.25.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore MORANDO (*PD*), la Commissione approva l'emendamento 2.28.

Il relatore, presidente AZZOLLINI, esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 3, 4 e 5 precedentemente accantonati, ad eccezione dell'emendamento 5.34, in relazione al quale propone ai firmatari una riformulazione.

Al termine di un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), MORANDO (*PD*), LEGNINI (*PD*), MILANA (*PD*), DE ANGELIS (*PdL*), CARLONI (*PD*), il RELATORE e il sottosegretario CASERO, il senatore TANCREDI (*PdL*) riformula l'emendamento 5.34 in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione, quindi, in esito a distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 3.11, 4.2, 4.0.6 e 4.0.7.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.7. Con esso si intendono introdurre modifiche volte a rendere immediatamente effettivi i tagli alle indennità dei parlamentari.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 5.7, il senatore LUSI (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.22 (testo 2), il quale affronta la questione relativa ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali sostenute dalle piccole liste.

Il RELATORE, pur considerando di indubbio rilievo la questione oggetto dell'emendamento 5.22 testo 2, ritiene che le modifiche da esso proposte debbano essere più correttamente valutate nell'ambito dell'esame di un disegno di legge di proroga termini.

Con distinte e successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 5.22 (testo 2) e 5.27.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 5.34 (testo 2), mentre, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.45, 5.65 e 5.67.

Il relatore, presidente AZZOLLINI, esprime parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 6, precedentemente accantonati, ad eccezione dell'emendamento 6.27 testo 3.

Dopo che la Commissione ha respinto gli emendamenti 6.2 e 6.6, il senatore MORANDO (*PD*) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 6.27 testo 3. Al riguardo osserva come i primi tre commi dell'emendamento introducano deroghe, che rischiano di vanificare gli obiettivi della manovra in termini di risparmio di spesa. Particolari perplessità desta poi la lettera d), con la quale si escludono dall'ambito di applicazione della norma le spese per le consulenze connesse ai processi di privatizzazioni. Tali consulenze non sono solo frequenti, ma sono anche particolarmente onerose. Infine esprime un giudizio fortemente critico sul comma 21 *bis*, introdotto dall'emendamento in questione, con il quale si finisce per riconfermare alla agenzie delle entrate lo *status* di *legibus solutae*.

Il senatore LEGNINI (*PD*) interviene a sua volta, in senso contrario all'emendamento 6.27 testo 3, esprimendo un giudizio particolarmente critico sulla lettera b) con la quale si escludono dall'ambito applicativo della norma ampie categorie di soggetti.

Il senatore VITA (*PD*), nell'associarsi ai rilievi testé formulati dal senatore LEGNINI, svolge talune considerazioni sulla lettera b) con particolare riguardo agli enti che svolgono attività di natura culturale e ricreativa.

La Commissione approva quindi l'emendamento 6.27 testo 3.

All'esito di successive e separate votazioni risultano respinte le proposte 6.30, 6.31, 6.33, 6.77 e 6.83.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene in sede di dichiarazione di voto manifestando il suo orientamento contrario in merito all'emendamento 6.86. Coglie l'occasione per esprimere un giudizio fortemente critico su una serie di proposte emendative presentate dalla maggioranza che, vista la loro natura, rischiano di travolgere il rigore iniziale della manovra.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 6.86, 6.114, 6.119, 6.519, 6.132 (testo 2), 6.152 e 6.167.

Il senatore LATRONICO (*PdL*) annuncia il ritiro della proposta 6.169.

Posto in votazione l'emendamento 6.0.2 risulta altresì respinto.

Si passa quindi all'espressione del parere da parte del Relatore e del Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 7.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) ritira l'emendamento 7.178.

Il senatore SAIA (*PdL*) ritira la proposta 7.0.1 a sua firma.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) presenta e illustra una riformulazione dell'emendamento a sua firma 7.180 (testo 2) in un testo 3 (pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta), concernente l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

Il PRESIDENTE manifesta un orientamento contrario su tutte le proposte emendative accantonate con riferimento all'articolo 7. Quanto all'emendamento 7.180 (testo 3), si rimette alla valutazione della Commissione, manifestando talune perplessità riguardo agli effetti di contenimento dei costi.

Il sottosegretario CASERO esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) interviene incidentalmente rilevando che tale emendamento è suscettibile di recare un risparmio pari a 140 milioni di euro, ferma restando l'esigenza di eventuali ulteriori accertamenti da parte del Governo.

Il senatore VITA (*PD*) interviene incidentalmente, reputando ingiustificabile il parere contrario espresso sull'emendamento 7.79 e fa presente che la soppressione dell'ente teatrale italiano (ETI), peraltro in pareggio

di bilancio, costituisce un atto miope ed insensato poiché non si producono risparmi e si elimina un ente importante dal panorama culturale italiano ed internazionale.

All'esito di successive e separate votazioni, gli emendamenti 7.6 e 7.35 risultano respinti.

In dichiarazione di voto interviene il senatore MORANDO (*PD*), il quale sottolinea come la proposta 7.60, analogamente alle misure introdotte dal Governo, prevede il trasferimento del personale dell'ISAE al Ministero dell'economia e delle finanze: essa prevede altresì – come peraltro richiamato anche in alcune proposte a firma del senatore Baldassarri – la possibilità che, sulla base di apposite convenzioni, i percorsi di ricerca siano svolti a supporto delle attività di controllo parlamentare in materia di finanza pubblica. Si tratta di una previsione coerente con i contenuti della recente riforma della legge di contabilità dello Stato, che consenta iniziative delle Presidenze dei due rami del Parlamento al fine di rafforzare gli strumenti per il controllo parlamentare sulla finanza pubblica. In questo quadro, occorre a suo giudizio dotare le strutture parlamentari di idonei strumenti di analisi economica, in via autonoma rispetto a quella sperata dal Governo. Ritiene quindi ingiustificata la chiusura manifestata al riguardo dalla maggioranza, chiedendo quindi al relatore un supplemento di riflessione nella prospettiva di una possibile revisione del parere espresso.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*), unendosi alle considerazioni testé espresse dal senatore Morando, aggiunge la propria firma all'emendamento 7.60, il quale a suo giudizio reca un'articolazione più completa rispetto alla proposta 7.64, di analogo tenore, presentata dal suo Gruppo parlamentare.

Il senatore GRILLO (*PdL*), ricorda la sua pregressa esperienza di Senatore questore, osserva come, nella logica di una progressiva razionalizzazione della spesa, sia opportuno colmare la debolezza strutturale del Parlamento nello svolgimento di attività di analisi economica, esprimendo l'auspicio che quanto prima sia istituito un unico servizio di documentazione e ricerca come peraltro già avviene negli Stati Uniti. Si associa pertanto all'orientamento espresso dal senatore Morando, nella prospettiva di potenziare l'autonomia del Parlamento nell'attività di ricerca in tali settori.

Il senatore BALDASSARRI (*PdL*) coglie l'occasione per manifestare il proprio orientamento favorevole in merito all'emendamento 7.67, osservando preliminarmente come la soppressione dell'ISAE possa determinare effetti non positivi sui mercati finanziari, nonché una diminuzione della trasparenza e della certezza dei conti pubblici, in quanto l'Italia si priverebbe di un istituto pubblico di analisi economica.

Nell'ottica invece di una rinnovata funzione del predetto istituto, gli emendamenti 7.69 e 7.74 sono diretti, con diversa formulazione, a orientare l'attività di studio e analisi economica dell'ISAE a supporto degli organi parlamentari, sulla base del modello rappresentato del *Congressional Budget Office* presente negli Stati Uniti. La proposta 7.0.12 mira invece a istituire un'Autorità indipendente con compiti di certificazione dei bilanci delle Pubbliche Amministrazioni, posto che appare inaccettabile l'attuale carenza di controlli sui bilanci pubblici.

Dopo aver espresso apprezzamento per la costante attività di aggiornamento sui dati economici svolta dall'ISAE, dati ritenuti di rilevanza strategica ai fini dell'assunzione di decisioni politiche, manifesta l'esigenza di una revisione del parere formulato dal Relatore, anche alla luce delle diverse opzioni presentate nell'ambito delle proposte emendative di cui è firmatario.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) interviene incidentalmente facendo presente come sia preferibile l'ipotesi volta a far confluire l'ISAE nell'ambito delle strutture dell'ISTAT, alla luce di quanto previsto dall'emendamento 7.75.

Il senatore BALDASSARRI (*PdL*) coglie l'occasione per dichiarare la sua netta contrarietà in merito all'emendamento 7.75, poiché mira a disperdere il personale dell'ISAE anche presso l'ISTAT; ribadisce invece il proprio orientamento favorevole all'emendamento 7.67, nella prospettiva di rinviare la decisione sulle sorti dell'ISAE ad un intervento di natura più organica. Peraltro, la soppressione di tale istituto comporterebbe un risparmio di spesa pari a 130 mila euro, somma a suo giudizio irrisoria rispetto agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica delineati dalla manovra.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*), nel preannunciare il proprio orientamento contrario all'emendamento 7.60, conviene con la posizione assunta dalla maggioranza al riguardo.

Il presidente relatore AZZOLLINI, pur prendendo atto dei suggerimenti e delle proposte formulate dai senatori Morando e Baldassarri, a suo giudizio rileva come non vi siano le condizioni per valutare adeguatamente le soluzioni prospettate, ancorchè meritevoli di un'attenta riflessione. In questo quadro la destinazione dell'ISAE al Ministero lascia dunque impregiudicate numerose possibilità su cui occorrerà svolgere un approfondito esame successivamente. Conclude quindi confermando l'orientamento contrario sugli emendamenti in materia di disciplina dell'attività dell'ISAE.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 7.60.

Previa verifica del numero legale disposta dal Presidente su richiesta del senatore BALDASSARRI (*PdL*), la Commissione respinge l'emendamento 7.67 (testo 2).

All'esito di successive separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.69, 7.74 (testo 2), 7.75, 7.79, 7.81, 7.112, 7.134 e 7.145.

Posta in votazione, la proposta 7.180 (testo 3) è approvata dalla Commissione.

Il senatore MORANDO (*PD*) esprime il suo voto contrario all'emendamento 7.185, alla luce degli effetti negativi connessi all'ampliamento strutturale delle amministrazioni destinarie del personale degli enti disciolti. Prende atto con rammarico che nelle fasi finali dei lavori parlamentari si assiste ad una netta controtendenza rispetto allo spirito complessivo che ha caratterizzato la manovra nella sua stesura iniziale, poiché si sta gradualmente assottigliando la riduzione della spesa pubblica.

Il presidente relatore AZZOLLINI, nel convenire con le perplessità manifestate dal senatore Morando, invita il senatore Latronico al ritiro poiché, ad una più attenta riflessione, tale emendamento è suscettibile di ampliare le piante organiche delle amministrazioni destinarie delle funzioni degli enti soppressi.

Il senatore LATRONICO (*PdL*), accogliendo l'invito del Relatore, ritira dell'emendamento 7.185, esprimendo l'auspicio tuttavia che sull'argomento possa svolgersi un'ampia riflessione.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene a sostegno dell'emendamento 7.0.7, sottolineando l'esigenza di accorpate le strutture estere dell'ICE presso le sedi diplomatiche, ai fini di una maggiore razionalizzazione delle risorse.

All'esito di successive e separate votazioni, risultano respinti gli emendamenti 7.0.7 e 7.0.12.

Il senatore LEGNINI (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.0.18, volto alla soppressione dell'UNIRE, ente caratterizzato da una gestione economica dissestata. A riguardo, nel contestare talune proposte emendative presentate dalla maggioranza, poi dichiarate inammissibili, dirette a ripianare l'enorme *deficit* di tale organismo, rileva come l'orientamento contrario manifestato dal Relatore e dal Governo sia indice dell'assenza di una volontà di ridurre sensibilmente le voci di spesa. Fa quindi presente come l'attività dell'organizzazione delle corse ippiche possa, sia pure sotto il controllo pubblico, essere gestita direttamente dagli ippodromi, al pare di quanto avviene negli altri Paesi europei.

La Commissione respinge l'emendamento 7.0.18.

Il presidente relatore AZZOLLINI dichiara parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 8.

Il sottosegretario CASERO si conforma al Relatore.

In esito a successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.5, 8.19 e 8.28.

Il senatore PICETTO FRATIN (*PdL*) interviene a sostegno dell'emendamento 8.42.

Dopo successive e distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 8.42, 8.48, 8.89 e 8.97.

Si passa quindi all'espressione del parere del Relatore e del Governo sugli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 9.

Il senatore FERRARA (*PdL*) presenta una riformulazione dell'emendamento 9.144 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) sottoscrive l'emendamento 9.215.

Il senatore SAIA (*PdL*) sottoscrive l'emendamento 9.144 (testo 2), nonché le proposte 9.215 e 9.303.

Il PRESIDENTE esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.143, 9.144 (testo 2) e 9.303, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 9.215. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

All'esito di distinte e successive votazioni la Commissione respinge l'emendamento 9.19 (testo 2) e approva le proposte emendative 9.143 e 9.144 (testo 2).

Risulta altresì respinto l'emendamento 9.180.

L'emendamento 9.215, in merito al quale il Relatore si era rimesso alla Commissione, posto in votazione, è approvato.

Dopo distinte e successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 9.246, 9.269, 9.273, 9.292 e 9.302.

L'emendamento 9.303, posto in votazione, risulta approvato. All'esito di separate e successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 9.314, 9.316, 9.318, 9.320, 9.321 e 9.362.

Si passa quindi all'espressione del parere del Relatore e del Governo sugli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 10.

Il presidente relatore AZZOLLINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 10, rimettendosi alla valutazione della Commissione in merito alla proposta 10.0.1.

Il sottosegretario CASERO si conforma al Relatore.

Posti successivamente in votazione, la Commissione respinge gli emendamenti 10.48 e 10.55.

L'emendamento 10.0.1 posto in votazione risulta approvato.

Il presidente relatore AZZOLLINI formula parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 11. Presenta quindi l'emendamento 11.630, a sua firma, pubblicato in allegato, volto a recepire taluni aspetti dell'emendamento 11.63.

Il sottosegretario CASERO si conforma al Relatore.

Dopo successive e distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 11.10 e 11.50.

Il senatore LEGNINI (*PD*) interviene a sostegno dell'emendamento 11.52, sottolineando come la tematica che riguarda la percentuale di invalidità per i soggetti emofilici costituisca un problema serio su cui occorre una particolare attenzione da parte del Governo.

Il sottosegretario CASERO si riserva di valutare gli oneri finanziari connessi a tale proposta emendativa, al fine di presentare idonee iniziative a riguardo.

Con separate e successive votazioni, gli emendamenti 11.52 e 11.63 risultano respinti.

Posta in votazione, la proposta 11.630, testé presentata dal Relatore, è approvata dalla Commissione.

Con successive distinte votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 11.64, 11.71 e 11.86 (testo 2).

Si passa ai pareri del Relatore e del Governo sulle proposte accantonate all'articolo 12.

Il presidente RELATORE esprime parere favorevole sulla proposta 12.94 (testo 3), pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta, e contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO esprime avviso conforme al Relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati all'articolo 12.

La Commissione respinge la proposta 12.25.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) aggiunge la propria firma alla proposta 12.94 (testo 3).

In dichiarazione di voto contrario sulla proposta in esame interviene la senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*), rilevando che la soppressione del comma 12 favorisce popolazioni colpite da eventi calamitosi che hanno avuto luogo molti anni fa nel Nord e che sono in una fase di completo superamento dell'emergenza. Rileva altresì che in presenza di situazioni emergenziali ancora permanenti per eventi calamitosi nel Mezzogiorno, la posizione della maggioranza è generalmente contraria.

Posta ai voti, la proposta 12.94 (testo 3) è approvata dalla Commissione.

In esito a distinte votazioni sono respinte le proposte 12.94, 12.106 e 12.113.

Si passa all'esame delle proposte accantonate all'articolo 14.

Il presidente AZZOLLINI illustra l'emendamento 14.5000, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna. Esso raggruppa una serie di questioni già discusse in precedenza quali le misure per lo stato di dissesto dei Comuni della provincia de L'Aquila, risolve un problema di un vincolo posto dall'articolo 14 alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili della Sicilia (lettera b) e favorisce l'applicazione del patto di stabilità interno degli enti commissariati (lettera c). Infine la proposta prevede un intervento per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale anti corruzione, nonché misure per la funzionalità del Comitato atlantico italiano. Esprime poi parere contrario su tutte le altre proposte, ad eccezione degli emendamenti 14.124 (testo 2), 14.109 e 14.115 sui quali esprime un parere favorevole.

Il sottosegretario CASERO esprime avviso conforme al Relatore.

Si passa alla votazione delle proposte accantonate all'articolo 14.

In dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 14.1 (testo 2) interviene il senatore BALDASSARRI (*PdL*), rilevando come essa si ponga in alternativa al taglio orizzontale dei trasferimenti proposto dal Governo. Lo scambio politico proposto dall'emendamento è quello di sostituire i tagli orizzontali con un blocco «verticale» della spesa per l'acquisto di beni e servizi. D'altro canto quest'ultima è una voce di spesa che nel corso degli anni ha avuto un andamento di crescita esponenziale, determinando un incremento delle partite debitorie. Rispetto agli 8,5 miliardi di tagli proposti dal Governo, l'emendamento produce un risparmio di 12,2 miliardi senza intaccare le prestazioni sanitarie, ma razionalizzando l'utilizzo di beni di consumo.

Il senatore LEGNINI (*PD*) invita ad accogliere l'emendamento che potrebbe in parte affrontare un nodo irrisolto della manovra: il rapporto tra Stato centrale e autonomie locali. Questo tema non si è risolto nemmeno dopo l'incontro tra il Presidente del Consiglio e i Governatori delle Regioni, mentre i tagli proposti con la manovra per quantità e modalità sono inaccettabili. L'approccio suggerito dall'emendamento 14.1 (testo 2) è più sostenibile ed incide in modo più efficace sugli sprechi.

In esito a distinte votazioni sono respinte le proposte 14.1 (testo 2), 14.87 e 14.106.

In dichiarazione di voto contrario sulla proposta 14.109 interviene il senatore CECCANTI (*PD*) il quale sottolinea che l'emendamento va nella direzione opposta rispetto a quanto indicato nel parere della 1^a Commissione.

Con distinte votazioni la Commissione approva la proposta 14.109 e 14.115.

La Commissione approva poi l'emendamento 14.5000, intendendosi così assorbiti gli emendamenti accantonati 14.1000/12, 14.1000/14 e 14.1000/120.

In dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 14.122 interviene il senatore LEGNINI (*PD*) per sottolineare come l'emendamento corregga un errore materiale del testo che introduce figure non previste nell'ordinamento.

La Commissione respinge la proposta 14.122.

Il senatore SAIA (*PdL*) presenta una riformulazione della proposta 14.124, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Posta ai voti la proposta 14.124 (testo 2) viene approvata. Con distinte votazioni sono poi respinte le proposte 14.156, 14.179, 14.210 14.221 e 14.0.4 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 15.

Il presidente RELATORE esprime avviso favorevole sulle proposte 15.22 e 15.34 (testo 2). Su tutti i restanti emendamenti esprime parere contrario.

Il sottosegretario CASERO esprime parere conforme al Relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati all'articolo 15. In esito a distinte votazioni sono respinte le proposte 15.3, 15.10, 15.12 e 15.14.

I senatori PICHETTO FRATIN (*PdL*), GERMONTANI (*PdL*) e TANCREDI (*PdL*) aggiungono la firma all'emendamento 15.22.

In dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 15.22 interviene il senatore MORANDO (*PD*), stigmatizzando il contenuto del capoverso 8 che va nella direzione opposta alla liberalizzazione spesso annunciata dalla stessa maggioranza.

La Commissione con distinte votazioni approva le proposte 15.22 e 14.34 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 17.

Il RELATORE esprime parere contrario sulle proposte 17.0.3 e 17.0.6.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*), in dichiarazione di voto sulla proposta 17.0.3, formula osservazioni critiche sugli effetti complessivi della manovra esprimendo altresì rilievi in ordine alle proposte emendative approvate nel corso della presente seduta, che hanno come effetto finanziario un peggioramento del quadro di finanza pubblica. La proposta emendativa 17.0.3 è volta invece a garantire un miglioramento dei conti pubblici attraverso un intervento e una rimodulazione sulle aliquote ivi indicate, anche al fine di allineare il regime fiscale italiano ai livelli europei. Nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento, preannuncia la presentazione in Aula di una relazione di minoranza.

Posto ai voti l'emendamento 17.0.3 risulta respinto. Risulta poi respinto l'emendamento 17.0.6.

Si passa all'esame della proposta 18.0.1, sulla quale il relatore esprime parere contrario, e che posta ai voti, risulta respinta.

Si passa all'esame dell'emendamento 19.0.2.

Il senatore MORANDO (*PD*), in dichiarazione di voto favorevole su tale proposta, rileva la centralità del tema delle aliquote in materia di contratti di affitto. La proposta in questione è volta a prevedere una diversa modulazione fiscale realizzando una convergenza di interessi per l'emersione dei contratti in nero in materia di locazione. Al riguardo evidenzia come risulti del tutto inaccettabile il rilievo formulato in sede di esame di tale questione circa un presunto contrasto della disposizione rispetto al quadro delineato, dal federalismo fiscale. Posto ai voti, l'emendamento 19.02 risulta respinto dalla Commissione.

Risulta poi respinta la proposta 19.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 20.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 20.14 e 20.34, mentre è favorevole agli emendamenti 20.38 e 20.39. Propone infine una riformulazione dell'emendamento 2.206.

Il GOVERNO concorda.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 20.14, in materia di contrattazione di secondo livello, che costituisce un tema centrale nell'ambito dell'effettivo sostegno al lavoro e alle diverse realtà imprenditoriali. Pur riconoscendo la validità degli interventi inizialmente adottati dall'attuale governo in materia di contrattazione di secondo livello, con la previsione di un apposito fondo nell'ambito delle misure adottate con il decreto-legge n. 112 del 2008, rileva l'insufficienza della regolamentazione di tale materia, che invece costituisce una questione centrale volta a garantire la dimensione necessariamente decentrata e territoriale della contrattazione. Atteso che le consistenze del citato fondo risultano essere ad oggi fortemente ridimensionate, la proposta mira a reintegrare le misure a favore di tale materia rispetto alla quale non si comprende la posizione assunta dalla maggioranza. Invita quindi all'approvazione della proposta 20.14.

Posto ai voti l'emendamento 20.14 risulta quindi respinto.

Posto ai voti risulta poi respinto l'emendamento 20.34.

Gli emendamenti 20.38 e 20.39 di identico tenore, posti congiuntamente ai voti, risultano approvati.

Posto ai voti è poi approvato l'emendamento 20.206 riformulato in un testo 2 (allegato al resoconto della presente seduta), secondo le indicazioni del relatore.

Si passa quindi all'esame della proposta 23.0.1 che, con il parere contrario del relatore e del Governo, posta ai voti, non è approvata.

Il senatore MORANDO (*PD*) insiste per l'approvazione dell'emendamento 24.900, che, posto ai voti, risulta approvato.

Si passa all'esame della proposta 35.1 che, con il parere contrario del relatore e del Governo, risulta respinta.

Posti separatamente ai voti sono poi approvati l'emendamento 38.24 e l'emendamento 38.58 (testo 2), sui quali il parere del relatore e del Governo è favorevole.

L'emendamento 38.0.9, riformulato in un testo 2, allegato al resoconto, che riproduce la proposta 20.37 (testo 2) già presentata dal senatore Tancredi, posto ai voti, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, risulta approvato.

È poi ritirato l'emendamento 39.0.2.

L'emendamento 39.0.5 viene riformulato dai presentatori in un testo 2 (allegato al resoconto della seduta odierna) che, posto ai voti, risulta approvato.

Il senatore BALDASSARRI (*PdL*) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 39.0.12 (testo 2) rilevando come la stessa sia volta a realizzare un intervento di effettivo risanamento dei conti pubblici, con la conseguente possibilità di disporre misure di sostegno di famiglie e imprese. Dopo aver richiamato le osservazioni critiche già svolte in sede di illustrazione degli emendamenti a propria firma, circa la mancanza di dati disaggregati sulle voci di finanza pubblica – dati più volte richiesti al Governo e che risultano forniti in modo incompleto senza elementi ulteriori rispetto al quadro già delineato dalla Relazione Unificata per l'Economia e la Finanza – critica l'assenza di elementi informativi circa gli effetti prodotti dalle misure di sostegno a fondo perduto assunte in passato nel nostro Paese; tali misure a fondo perduto non sono state in grado di sostenere effettivamente lo sviluppo e la crescita. La proposta in esame è volta invece a prevedere tagli aggiuntivi, al fine di destinare le risorse all'effettivo sostegno a favore di imprese e famiglie. Richiama altresì i contenuti delle proposte 39.0.13 (testo 2) e 39.0.14 (testo 2), rilevando la necessità di garantire un maggior potere di acquisto alle famiglie attraverso la riduzione delle spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione. In ordine alle misure relative alla cosiddetta cedolare secca, sottolinea la neces-

sità di garantire una decisione a livello centrale da parte del Governo nazionale, al fine di adottare la relativa copertura finanziaria del conseguente mancato gettito. Solo successivamente alla previsione, sul piano della politica economica nazionale, di un'apposita copertura finanziaria del minor gettito, potrà poi operarsi uno specifico trasferimento delle risorse derivanti dalla misura in questione a favore della competenza degli enti locali. A tale riguardo invita dunque il relatore e il rappresentante del governo a prestare particolare attenzione al tema, e a riflettere approfonditamente sulle motivazioni del parere contrario su tale proposta. Evidenzia inoltre, come, oltre ad essere stata prevista una corretta copertura dell'effetto finanziario, la proposta determinerebbe un rafforzamento degli obiettivi di riduzione del deficit pubblico contribuendo, attraverso il sostegno a famiglie e imprese con effetti positivi su crescita e all'occupazione, ad un complessivo rafforzamento dell'equilibrio finanziario del Paese. Dopo aver ulteriormente sottolineato come l'effetto sui saldi sarebbe addirittura migliorato sotto tale profilo, invita il relatore e il Governo a rivedere il parere contrario già espresso, chiedendo l'approvazione delle proposte emendative a propria firma, riservandosi comunque una ripresentazione delle stesse ai fini dell'esame in Assemblea.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 39.0.12 (testo 2), 39.0.13 (testo 2), 39.0.14 (testo 2), 39.0.15 (testo 2) e 39.0.16 (testo 2).

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e del GOVERNO, il senatore LATRONICO (*PdL*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 40.13, con il quale si autorizza il completamento, entro il 31 dicembre 2010, delle iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata. Tale proposta, a suo parere, può evitare l'insorgere di molteplici e onerosi contenziosi.

La Commissione respinge l'emendamento 40.13.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nel corso della seduta anti-meridiana odierna la Commissione ha posto ai voti e respinto l'emendamento 41.1, avverte che si procederà all'esame dell'emendamento 43.8.

In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 43.8; 43.9; 43.20 e 43.35.

Il senatore VITA (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 44.0.1, sottolineandone, in primo luogo, la natura *bipartisan*. Con tale emendamento si interviene sulla delicata questione dei fondi all'editoria, delegando, fra l'altro, il Governo a riformare l'intera materia dei contributi, attraverso l'introduzione di norme di maggiore rigore nei criteri di accesso e di assegnazione dei finanziamenti stessi.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*), nell'annunciare il proprio voto favorevole, sottoscrive l'emendamento 44.0.1, il quale, posto ai voti, è respinto.

Il senatore LATRONICO (*PdL*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 44.0.12, il quale, recependo il contenuto di due ordini del giorno già accolti lo scorso anno dal Governo, è volto a ovviare ai pesanti tagli alle risorse in favore delle emittenti locali.

Il senatore GRILLO (*PdL*) aggiunge la propria firma all'emendamento 44.0.12 sottolineando l'importanza che la tematica connessa alle emittenti locali riveste attualmente nella fase di transizione dall'analogico al digitale. A ben vedere infatti il passaggio al digitale sta imponendo alle emittenti locali ingenti spese per investimenti.

Il senatore VITA (*PD*), dopo aver ricordato di aver sottoscritto l'emendamento in questione, sottolinea come tale proposta intervenga su una problematica di indubbio rilievo. Al riguardo osserva come l'emendamento in esame non comporti ulteriori oneri per il bilancio pubblico, tenuto conto che i contributi destinati alle emittenti locali rappresentano, per legge, una quota del canone annualmente versato per il servizio radiotelevisivo pubblico e non percepito dalla Rai.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) sottoscrive l'emendamento 44.0.12, sottolineando come nella delicata fase di transizione verso il digitale sia quanto mai necessario sostenere le emittenti locali, le quali già stanno sostenendo ingenti spese per investimenti. Fa presente peraltro che la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico ogni qualvolta realizza programmi di carattere locale impone alle amministrazioni locali interessate all'evento la sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione.

Il senatore LATRONICO (*PdL*), accedendo alla richiesta del sottosegretario CASERO, manifesta la propria disponibilità a ritirare l'emendamento in questione, a condizione che il Governo si impegni a valutare con maggiore attenzione la problematica nel corso dell'esame in Assemblea.

Dopo brevi precisazioni dei senatori VITA (*PD*) e GRILLO (*PdL*), il sottosegretario CASERO insiste per il ritiro dell'emendamento, riservandosi di rivalutare la questione per l'esame in Aula.

Poiché il senatore VITA (*PD*) insiste per la votazione, l'emendamento 44.0.12, posto ai voti, è approvato.

La Commissione respinge gli emendamenti 45.0.18; è invece accolto l'emendamento 46.6 (testo 2) (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna); sono infine respinti gli emendamenti 46.31 e 46.0.2.

Il senatore VACCARI (*LNP*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 46.0.8 testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), il quale interviene sulla delicata questione della trasferibilità degli oneri connessi all'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali per investimenti.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 46.0.8 testo 2.

Il sottosegretario CASERO invita i firmatari a ritirare l'emendamento suddetto, manifestando la disponibilità del Governo a valutare la questione nel corso dell'esame in Assemblea.

Dopo che il senatore VACCARI (*LNP*) ha ritirato l'emendamento 46.0.8 testo 2, il senatore GRILLO (*PdL*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, esprime il proprio rammarico per i pareri contrari formulati dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'emendamento 46.0.25 testo 2. Tale proposta interviene sull'istituto della finanza di progetto, che ha consentito il reperimento di ingenti risorse per investimenti, attraverso il ricorso a capitali privati. A suo parere, il *project financing* rappresenta l'unico strumento effettivo per realizzare investimenti nel nostro Paese, e ciò in ragione dell'elevato debito pubblico. Per tale ragione egli ritiene che una manovra finanziaria che voglia prescindere da tali misure è destinata a determinare effetti recessivi sul piano economico.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ricorda che analogo emendamento fu presentato dal senatore Grillo nel corso dell'esame dell'ultimo disegno di legge finanziaria del Governo Prodi. In quella sede tale proposta, sostanzialmente condivisa, non poté trovare accoglimento unicamente in ragione della netta opposizione del gruppo di Rifondazione comunista. Annuncia quindi il proprio voto favorevole, ritenendo tuttavia che non si debba giungere ad una sopravvalutazione degli effetti economici della finanza di progetto.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 46.0.25 testo 2, sottolineando l'importanza che l'istituto della finanza di progetto riveste soprattutto a livello di amministrazioni locali. Nel far presente di aver ripetutamente e invano chiesto chiarimenti in ordine alla individuazione degli immobili dei Ministeri in locazione (in particolare la giustizia) e all'ammontare delle somme sostenute per i relativi canoni, a suo parere si potrebbe valutare l'opportunità di ricorrere, invece, all'istituto del *leasing*.

Il sottosegretario CASERO invita i presentatori a ritirare l'emendamento 46.0.25 testo 2, riservandosi una più ampia valutazione della questione per l'esame in Assemblea.

Il senatore GRILLO (*PdL*), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 46.0.25 (testo 2). Interviene poi con riferimento all'emendamento 46.0.26 in materia di autonomia finanziaria delle Autorità portuali: dopo aver fatto presente che la Conferenza Stato-Regioni ha già avuto modo di manifestare un orientamento favorevole sulla proposta di riforma complessiva delle Autorità portuali, rileva come tale emendamento abbia un impatto fortemente innovativo, nonché virtuoso sul piano degli effetti economici. In questo quadro, si dichiara tuttavia disponibile al ritiro esclusivamente a fronte dell'assunzione di un serio impegno da parte del Governo a considerare la materia in tutti i suoi aspetti tecnici.

L'emendamento 46.0.26 è quindi ritirato.

Si passa all'esame delle proposte emendative accantonate con riferimento all'articolo 47.

Il PRESIDENTE esprime parere favorevole sulla proposta 47.4 (testo 2) e sull'emendamento 47.5 (testo 2), di analogo contenuto.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme al Relatore.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 47.4 (testo 2), nella prospettiva di garantire importanti investimenti sul territorio con particolare riguardo alla realizzazione di opere infrastrutturali concernenti il tunnel del Brennero.

Il senatore LEGNINI (*PD*) esprime perplessità sull'emendamento 47.4 (testo 2), stante l'esigenza di acquisire chiarimenti visto l'alto profilo tecnico della proposta: dichiara pertanto il proprio voto contrario in merito.

Posto in votazione la Commissione accoglie l'emendamento 47.4 (testo 2), che assorbe la proposta 47.5 (testo 2).

Si passa all'esame delle proposte accantonate all'articolo 52.

Il senatore GRILLO (*PdL*), anche a nome della senatrice GERMONTANI (*PdL*), presenta e illustra la proposta 52.9 (testo 3), (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), diretta a recepire anche i contenuti dell'emendamento 52.14 e 52.15.

Il presidente relatore AZZOLLINI esprime parere favorevole sulle proposte 52.9 (testo 3), 52.14 e 52.15. Propone infine al senatore Legnini la riformulazione dell'emendamento 52.0.6 (testo 2) in un testo 3, nel senso di assoggettare l'individuazione dei beni in garanzia ad una valutazione da parte dell'amministrazione finanziaria.

Il sottosegretario CASERO esprime parere conforme al Relatore.

Il senatore LEGNINI (*PD*), in accoglimento dei rilievi formulati dal Relatore, presenta e illustra la proposta 52.0.6 (testo 3), pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta.

Con separata votazione, la Commissione approva l'emendamento 52.9 (testo 3) – il quale assorbe i successivi emendamenti 52.14 e 52.15 – nonché l'emendamento 52.0.6 (testo 3).

Si passa all'esame dell'unica proposta accantonata riferita all'articolo 53, ovvero l'emendamento 53.0.4, sul quale il RELATORE esprime parere contrario.

Il sottosegretario CASERO esprime parere conforme al Relatore.

Posto in votazione l'emendamento 53.0.4 risulta respinto.

Si passa all'esame delle proposte accantonate all'articolo 54.

In sede di espressione del parere, il presidente relatore AZZOLLINI invita i firmatari dell'emendamento 54.0.3 a presentare una riformulazione della proposta in un testo 2, elidendo la parte che concerne la copertura finanziaria; sottolinea altresì l'esigenza di riformulare le proposte 54.0.5 e 54.0.6 in un testo 2 per le medesime ragioni già espresse. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 54.0.13, nonché sulla proposta 54.0.25 (testo 2).

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) in accoglimento dei rilievi formulati dal Relatore, presenta e illustra le proposte 54.0.3 (testo 2), 54.0.5 (testo 2) e 54.0.6 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto.

Il sottosegretario CASERO esprime parere conforme al Relatore.

Il senatore GRILLO (*PdL*), pur dichiarando che si conformerà alla proposta di voto favorevole all'emendamento 54.0.3 (testo 2), formulata dal Relatore e dal Governo, fa presente come i contenuti ivi recati costituiscono materia attualmente in corso di esame presso la Commissione lavori pubblici e comunicazioni.

La Commissione approva l'emendamento 54.0.3 (testo 2).

Il senatore MORANDO (*PD*), nell'esprimere voto contrario in merito all'emendamento 54.0.5 (testo 2), che a suo giudizio non è suscettibile di produrre alcun effetto economico concreto, prende atto della perdita di una qualsiasi visione organica della materia.

Il senatore GRILLO (*PdL*), nel ribadire che l'oggetto di tale proposta emendativa, ancorché condivisibile, rischia tuttavia di travolgere il pregevole lavoro finora compiuto presso la Commissione lavori pubblici e comunicazioni, dichiara di associarsi all'orientamento della maggioranza esclusivamente per ragioni di disciplina di Gruppo.

Con successive e separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 54.0.5 (testo 2), 54.0.6 (testo 2), 54.0.13 e 54.0.25 (testo 2).

Si passa all'esame dell'unica proposta accantonata riferita all'articolo 55, ovvero sia l'emendamento 55.13, sul quale il RELATORE esprime parere contrario.

Il sottosegretario CASERO esprime parere conforme al Relatore.

Posto in votazione l'emendamento 55.13 risulta respinto.

Terminata la fase emendativa, si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al Relatore.

Il senatore LEGNINI (*PD*), a nome della sua parte politica, esprime un voto fermamente contrario, formulando un giudizio assai critico sui contenuti della manovra. In proposito, come già segnalato in precedenza, ricorda che il senatore Giaretta svolgerà la relazione di minoranza in Assemblea.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*), nel manifestare l'orientamento negativo del suo Gruppo parlamentare, preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza in vista dell'esame dell'Assemblea.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) formula una valutazione negativa, esprimendo tuttavia l'auspicio che si pongano le basi per futuri interventi di natura strutturale.

Il senatore SAIA (*PdL*), nel ringraziare il Relatore per lo sforzo profuso ai fini della conclusione dell'esame in sede referente su una manovra economica caratterizzata da misure ed interventi assai difficili, esprime, a nome della sua parte politica, il voto favorevole.

La Commissione conferisce quindi a maggioranza mandato al Relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato per effetto degli emendamenti approvati nel corso dell'e-

same, autorizzando lo stesso a richiedere di poter svolgere la relazione orale e ad effettuare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero eventualmente necessarie.

Quanto agli ordini del giorno, il presidente relatore AZZOLLINI, apprezzate le circostanze, propone una bocciatura tecnica in vista della ripresentazione nel corso dell'esame in Assemblea.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il presidente relatore AZZOLLINI ringrazia i rappresentanti del Governo ed i senatori intervenuti, per l'ampio contributo offerto alla discussione e allo svolgimento dei lavori della Commissione.

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO ringrazia il Presidente per il ruolo svolto nella conduzione dei lavori, nonché il relatore e i senatori intervenuti.

La seduta termina alle ore 22,30.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO N. 2228

5.34 (testo 2)

PASTORE, TANCREDI

Al comma 6, sostituire la lettera a) con le seguenti:

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I consiglieri comunali, hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quinto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza può superare l'importo pari ad un quinto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente."

All'articolo 5, comma 6, lettera b), sopprimere il numero 1).

All'articolo 5, comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

All'articolo 5, comma 7, terzo periodo, le parole: "dell'indennità di funzione" sono sostituite dalle seguenti: "del gettone di presenza".

All'articolo 5, comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, dopo le parole: "i gettoni di presenza" sono inserire le seguenti: "o altro emolumento comunque denominato previsti;"

All'articolo 5, sopprimere il comma 10.

All'articolo 5, comma 11, sostituire le parole: "una indennità di funzione" con le seguenti: "un emolumento, comunque denominato,"».

6.27 (testo 3)

ESPOSITO

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "D.P.R. 20 gennaio 2008, n. 43", aggiungere il seguente periodo: "alla Commissione per le istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei terri-

tori ceduti alla Jugoslavia nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'art. 2 del D.P.R. n. 114 del 2007, nonché al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai DD.P.C.M. 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114,";

b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole "e comunque all'Università" aggiungere le seguenti: "Enti e Fondazioni di ricerca e organismi equiparati," nonché alla fine del comma aggiungere le parole ", alle onlus, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società,".

c) al comma 4, dopo la parola "autorizzazione" inserire le seguenti " del Consiglio dei Ministri";

d) al comma 6, primo periodo, dopo le parole "nelle società possedute" aggiungere "direttamente o indirettamente";

– al primo periodo eliminare la parola "predette";

– al primo periodo dopo le parole "compenso" aggiungere "di cui all'art. 2389, comma 1";

– al primo periodo , sostituire le parole "del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale" con le parole "degli organi di amministrazione e di quelli di controllo";

– alla fine del comma aggiungere le parole "e alle loro controllate".

d) al comma 7, primo periodo, dopo le parole "organismi equiparati" aggiungere le seguenti parole "nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario".

dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

"21-bis: Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1 primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari al 2,5 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589 e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2 e all'articolo 48, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie adeguano ai principi dell'articolo 19 , comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 , i rispettivi ordinamenti , tenendo conto

delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165/2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

21-ter. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sopprimere la parola "immediatamente".

Conseguentemente:

All'art. 9, il comma 29 è sostituito dal seguente: "Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo".

7.180 (testo 3)

FLERES, DE ANGELIS

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«32. L'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, istituita dall'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensivo del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo.

33. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

34. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facente capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.

35. Il contributo a carico delle Amministrazioni provinciali e dei Comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo 267 del 2000 è soppresso dal 1° gennaio 2011.

36. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il contributo ordinario base delle Amministrazioni provinciali e dei comuni è ridotto di 20 milioni di euro annui complessivi. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città. Autonomie locali, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

37. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppressi gli articoli 102 e 103 e tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendersi nei confronti del Ministero dell'interno.».

9.144 (testo 2)

FLERES, FERRARA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Il Ministero della Pubblica Istruzione, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa prevista dalla legge 25/12/2009 n. 191 articolo 2 comma 250, nell'allegato elenco 1, è autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli USP (Uffici Scolastici Provinciali) e prorogati ininterrottamente, in assenza di procedure di definitiva stabilizzazione dei soggetti utilizzati in convenzione, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 601, legge 27/12/2006 n. 296, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 Maggio 1999, n. 124 nonché del D.M. 23/7/1999, n. 184 nei compiti degli enti locali. Nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico, accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 119 del 22/06/2009 ed attraverso la corrispondente riduzione della indisponibilità ivi prevista, e per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori utilizzati ai sensi di cui al precedente comma, potranno essere immessi nei ruoli di collaboratore scolastico».

11.630

IL RELATORE

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 15 sostituire le parole: "19 aprile 2006" con le seguenti: "11 marzo 2004" nonché sostituire le parole: "a decorrere dall'anno 2011" con le seguenti: "per il 2011 e il 2012";

b) al comma 16, aggiungere in fine, il seguente periodo: "L'invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo".

12.94 (testo 3)

BOLDI, MONTANI, MASSIMO GARAVAGLIA, PICHETTO FRATIN, LEDDI, GHIGO

Sopprimere il comma 12.

14.124 (testo 2)

BUTTI, SAIA

Al comma 28, primo periodo, dopo le parole: "fino a 5.000 abitanti" aggiungere le seguenti: "escluse le isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia".

14.5000

IL RELATORE

All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 14-bis aggiungere il seguente:

"14-ter. I comuni della Provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro. E' altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai Comuni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

b) dopo il comma 24-bis aggiungere il seguente:

"24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui all'articolo 14 comma 24-bis."

c) dopo il comma 33 aggiungere i seguenti:

"33-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo; prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.";

b) dopo il comma 7-quinquies, è aggiunto il seguente:

"7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, né le relative spese in conto capitale sostenute dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.".

"33-ter. L'attuazione delle misure di cui ai commi 14-ter e 33-bis è consentita nei limiti della corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che, a tal fine, sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto".

Conseguentemente:

All'articolo 7, dopo il comma 31, aggiungere i seguenti: "31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

"31-ter. Al fine di assicurare la funzionlità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche ed integrazioni, è assegnato un contributo straordinario a favore dello stesso di 250.000 euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

20.206 (testo 2)

VITALI

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010».

38.58 (testo 2)

SAIA

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera t) aggiungere la seguente lettera uu) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito».

38.0.9 (testo 2)

TANCREDI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli importi sono ridotti a 1.000 nel caso il trasferimento avvenga verso Paesi al di fuori dell'Unione europea";

b) al comma 19 la parola: "2.000" è sostituita dalla parola: "1.000".

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate disposizioni per il controllo ed il monitoraggio delle attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento fondi (money transfer) per il trasferimento di denaro verso l'estero e dei soggetti che si avvalgono di tali modalità, al fine di individuare eventuali anomalie nelle modalità o nel numero dei trasferimenti, connesse ad abusi in materia di lavoro o ad illeciti fiscali o in materia di lavoro ovvero ad ipotesi di riciclaggio».

39.0.5 (testo 2)

TANCREDI, LEGNINI

All'articolo 39, dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-ter. All'articolo 4 del D.L. 23 dicembre 2003 n. 1847, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004 n.39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per i Gruppi industriali con imprese ed unità locali nella Regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010". Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per l'autorizzazione di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191"».

46.6 (testo 2)

BRICOLO, BONFRISCO, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTI, LEONI

All'articolo 46, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "non sono stati aggiudicati i contratti di appalto di lavori" con le seguenti: "non sono scaduti i termini di presentazione delle offerte o delle richieste di invito previsti dai bandi pubblicati per l'affidamento dei lavori".

46.0.8 (testo 2)

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

«46-bis. I contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi erogati dallo Stato a valere sul fondo sviluppo investimenti, non relativi al servizio idrico integrato, sono esclusi dalla determinazione del valore da trasferire, ai sensi dell'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006».

47.4 (testo 2)

Massimo GARAVAGLIA, BONFRISCO, DIVINA, SAIA

All'articolo 47, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni: «le parole "30 settembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010";

dopo le parole "La società ANAS S.p.A." sono aggiunte le seguenti: ", salva la preventiva verifica da parte del Governo presso la Commissione Europea di soluzioni diverse da quelle previste nel presente comma che assicurino i medesimi introiti per il bilancio dello Stato e che garantiscano il finanziamento incrociato per il tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso nonché la realizzazione da parte del concessionario di opere infrastrutturali complementari sul territorio di riferimento, anche urbane o consistenti in gallerie,";

dopo le parole: "bando di gara e" sono aggiunte le seguenti: "del relativo capitolato o disciplinare";

dopo le parole: "della legge 27 dicembre 1997, n. 449," sono aggiunte le seguenti: "nonché l'indicazione delle opere infrastrutturali complementari, anche urbane o consistenti in gallerie, la cui realizzazione, anche mediante il ricorso alla finanza di progetto, deve rientrare tra gli obblighi assunti dal concessionario.";

dopo le parole: "quota minima di proventi" aggiungere le seguenti: "annuale, comunque non inferiore a quanto accantonato in media negli esercizi precedenti,";

dopo le parole: "versamento annuo" aggiungere le seguenti: ", comprensivo del canone di concessione in favore di Anas S.p.A.,».

52.9 (testo 3)

GRILLO, GERMONTANI

All'articolo 52, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«"1-bis. Le disposizioni dell'articolo 15, commi 13, 14 e 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

"1-ter. All'articolo 7, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole "non superiore al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 15 per cento".

"1-quater. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è inserito il seguente comma: 2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria"».

Conseguentemente:

All'articolo 9, comma 28 aggiungere infine il seguente periodo: «Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009».

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. "All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera k), è aggiunta la seguente lettera: k-bis) presenta, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull'attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno precedente, con riferimento, tra l'altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni"».

52.0.6 (testo 3)

BALDASSARRI, LEGNINI, GRILLO, PICHETTO FRATIN, FLERES

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2011, la garanzia

di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, può essere prestata anche mediante ipoteca volontaria di primo grado per un valore, accettato dall'amministrazione finanziaria, pari al doppio del debito erariale ovvero della somma oggetto di rateizzazione».

54.0.3 (testo 2)

BONFRISCO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti. modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui al successivo comma 16, e organizzazioni associative dei committenti. Tali accordi possono, altresì, prevedere contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite, per i quali è possibile derogare alle disposizioni di cui al presente comma nonché alle previsioni di cui agli articoli 7, comma 3 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed alle disposizioni in materia di azione diretta.

4-bis. Qualora gli accordi volontari-previsti al comma 4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso il termine di cui al primo periodo e in assenza delle determinazioni dei costi minimi da parte dell'Osservatorio, ai fini di cui al precedente comma 4, da effettuarsi entro i successivi trenta giorni, si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della determinazione del corrispettivo.

4-ter. Qualora dalla fattura risulti indicato un corrispettivo di importo inferiore a quanto previsto nel comma 4 o, in alternativa, nel comma 4-bis, l'azione del vettore nei confronti del mittente per il pagamento della differenza si prescrive entro il termine di un anno, decorrente dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su accordi volontari conclusi ai sensi del comma 4.

4-quater. In deroga a quanto previsto nei commi 4 e 4-bis, l'importo del corrispettivo a favore del vettore per le prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un contratto stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è rimesso all'autonomia negoziale delle parti, ove le suddette prestazioni siano effettuate entro il limite di cento chilometri giornalieri, fatte salve diverse pattuizioni fondate su accordi volontari di settore, conclusi ai sensi del comma 4.

4-quinquies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.";

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui al successivo comma 16, e organizzazioni associative dei committenti.";

c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Che il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14.";

d) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

"13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada.";

d) al comma 14, sostituire le parole: "di cui ai commi 6, 7 8 e 9" con le seguenti: "di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 13 e 13-bis."».

54.0.5 (testo 2)

BONFRISCO

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-bis. - (*Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia*). – 1. Nel contratto scritto è indicato il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolarsi dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine, il committente è tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico.

2. Il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, fermo restando il diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Tale indennizzo è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni, ed è commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di diverse pattuizioni fra le parti, basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui all'articolo 83-bis, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda attività di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminali ferroviari, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico, non può essere complessivamente superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico, e si applicano le altre disposizioni di cui ai commi precedenti.

5. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con particolare riguardo alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, alle modalità di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi.";

b) all'articolo 7, i commi 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti:

"4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato, concluso ai sensi dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.

5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente o un suo delegato alla compilazione riportano sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'articolo 7-bis, comma 1, il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori ovvero allegano alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione sopra indicata, al committente è applicata la sanzione prevista dall'articolo 7-bis, comma 4.";

c) all'articolo 7-bis, i commi 3, 5 e 6, sono sostituiti dai seguenti:

"3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, al committente, al

caricatore ed al proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, così come definiti all'articolo 2, comma 1, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.

5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente ovvero equipollente ai sensi del comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 40 a euro 120. All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente ai sensi del comma 1. La scheda di trasporto, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente ovvero equipollente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi 11 bordo i documenti equipollenti di cui al comma 3, ovvero gli stessi non risultino compilati correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.";

d) dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

"7-ter Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo patuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria

controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore.";

e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Procedura di accertamento della responsabilità*). – 1. L'accertamento della responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti ai sensi dell'articolo 7-bis.

2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorità competente, entro quindici giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, la presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta.

3. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, in base all'esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, applica le sanzioni ivi previste.

4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.".

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera *d*), si applica dopo un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

54.0.6 (testo 2)

BONFRISCO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate.

2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il

vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.

3. L'esercizio dell'attività di commercio delle unità di movimentazione usate è consentito sulla base di apposita licenza rilasciata dalla Questura competente per territorio. Il titolare della licenza è tenuto ad indicare giornalmente su registro vidimato dalla Questura quantità e tipologia delle unità di movimentazione cedute e acquistate, nonché i dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari.

4. Allo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all'alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale».

G/2228/58/5

TOFANI, BIANCHI, CARLONI, COLLI, CONTI, DE ANGELIS, DE LUCA, DONAGGIO, GENTILE, IZZO, MORRA, NEROZZI, PICHETTO FRATIN, ROILO, SPADONI URBANI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 7, al comma 1 prevede la soppressione dell'ISPESL e l'attribuzione delle relative funzioni all'INAIL che, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, succede in tutti i rapporti attivi e passivi dello stesso ISPESL;

lo stesso comma 1 precisa che la soppressione dell'ISPESL è attuata al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività;

il comma 4 del medesimo articolo 7 prevede, per quanto riguarda l'ISPESL, che, con decreti di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge di conversione, siano trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'ente soppresso, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura della gestione alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge;

considerato che:

a norma dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 419 del 1999, l'ISPESL è centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro;

l'attività dell'ISPESL, la sua esperienza consolidata e le varie professionalità del personale di ruolo e a contratto in esso integrato costituiscono un insostituibile patrimonio di conoscenza e di competenze, il cui apporto risulta essenziale ai fini di una efficace politica nazionale di prevenzione e contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

l'ISPESL è interlocutore privilegiato di numerosi enti istituzionali, centrali e periferici, nonché di varie organizzazioni rappresentative di imprese e lavoratori, per tutte le questioni attinenti alla sicurezza sul lavoro, collaborando in numerosi progetti di prevenzione e vigilanza in tale settore;

l'ISPESL è altresì referente nazionale delle istituzioni comunitarie, in particolare dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA), per tutti i progetti in tale settore, e come tale destinatario di importanti finanziamenti, che verrebbero persi ove non si garantisse la continuità dell'esercizio delle sue funzioni;

l'ISPESL si qualifica in modo specifico per la sua natura di ente di ricerca, laddove l'INAIL è, diversamente, un ente con finalità precipuamente assicurative, il che potrebbe comportare la necessità di adeguamenti sul piano organizzativo e normativo;

impegna il Governo:

a definire, nel processo di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie dell'ISPESL, soluzioni organizzative tali da garantire, da parte dell'INAIL, la continuità del pieno esercizio di tutte le funzioni precedentemente svolte dall'ISPESL, come stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002;

ad assicurare, per quanto concerne in particolare il trasferimento delle risorse umane, la salvaguardia di tutte le professionalità attualmente in servizio presso l'ISPESL, sia con rapporto di lavoro a tempo determinato che indeterminato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti di ricerca e della normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione;

a garantire il subentro dell'INAIL anche in tutti i progetti di ricerca, di collaborazione, di consulenza a qualsiasi titolo definiti, in sede nazionale ed internazionale, nei quali è attualmente presente l'ISPESL, con le medesime modalità e condizioni, con particolare riguardo ai rapporti instaurati con gli organismi comunitari e, conseguentemente, all'acquisizione e all'utilizzo dei relativi finanziamenti;

ad introdurre tutte le modifiche normative, statutarie e regolamentari necessarie per consentire all'INAIL di svolgere le funzioni precedentemente esercitate dall'ISPESL e la prosecuzione dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi i rapporti di lavoro in essere con il personale attualmente in servizio.